



# COMUNE DI SESTA GODANO

Provincia Della Spezia

Piazza Marconi, 1 – 19020 Sesta Godano (Sp)

tel. 0187 891525 FAX 0187 870921 P.IVA 00130500119

**Copia**

## **Delibera N. 40 del 28-11-2025**

Oggetto: Imposta municipale propria - Conferma aliquote e detrazioni per l'esercizio finanziario 2026

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **18:49** in SESTA GODANO, nella sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito il Consiglio Comunale

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i sigg.ri:

TRAVERSONE MARCO	SINDACO	Presente
ROSSI SEVERINO	CONSIGLIERE	Presente
TRAVERSONI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
RICCI ANNA MARIA	CONSIGLIERE	Presente
DANERI PAMELA	CONSIGLIERE	Presente
ANTOGNOLI CRISTIANO	CONSIGLIERE	Presente
VOLPI DEBORAH	CONSIGLIERE	Assente
MARTINELLI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente in vdc
MAGGI FAUSTO	CONSIGLIERE	Presente
GIAMBRUNI ROMINA	CONSIGLIERE	Assente
AQUILINO VALENTINA	CONSIGLIERE	Assente

Totali assenti 3 e presenti 8

Assiste SEGRETARIO COMUNALE **Sara Cereghino**, il quale provvede alla redazione del presente atto.

Il Sig. **MARCO TRAVERSONE** assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla seduta gli assessori non consiglieri Angela Rossi e Antonio Tosi.

Il Sindaco spiega che trattasi di delibera propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione ed evidenzia che anche quest'anno si confermano le aliquote che l'Amministrazione ha trovato, in particolare l'azzeramento dell'aliquota sui fabbricati rurali ad uso strumentale, cd. D/10, e l'aliquota dello 0,89% per i negozi, fondi, stalle, magazzini, garage e tutti gli immobili di cat. C

Il capogruppo consigliere di minoranza Maggi chiede cosa si possa aumentare oltre al massimo visto che per le abitazioni l'aliquota, in termini percentuali, è al massimo come a Portofino anche se cambiano i valori catastali.

Il Sindaco ribadisce che questa Amministrazione avrebbe potuto aumentare le aliquote dei fabbricati di categoria C che sono allo 0,89 % ma non l'ha fatto e per l'undicesimo anno consecutivo ha mantenuto le aliquote prevalenti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”;*

- al comma 749: *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;*

- al comma 750: *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”;*

- al comma 751: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;*

- al comma 752: *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*

- al comma 753: *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;*

- al comma 754: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*

**Visto** altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: *“E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai*

*comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”;*

**Richiamato**, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

*“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.*

*757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”*

**Visto** il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

**Richiamato** inoltre il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2025, pubblicato in G.U. Serie generale n.263 del 12.11.2025, ad oggetto: “Integrazione del decreto 6 settembre 2024 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (25A06119);

**Rilevato** che i Comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

**Considerato** che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2026 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2026;

**Preso inoltre atto** che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale

quanto stabilito nel Prospetto;

**Visto** il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 08.08.2020 e ss.mm.ii.;

**Richiamate** le seguenti deliberazioni:

- Delibera C.C. n. 4 del 06.04.2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;
- Delibera C.C. n. 37 del 28.12.2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU, confermando quelle dello scorso esercizio;
- Delibera C.C. n. 39 del 18.12.2024 con la quale sono state approvate per l'anno 2025, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU, confermando quelle dello scorso esercizio;

**Rilevata** la volontà dell'Amministrazione Comunale di confermare le suddette aliquote riportando le stesse nel prospetto elaborato attraverso l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale, il quale forma parte integrante della presente deliberazione;

**Preso atto** dell'assimilazione all'abitazione principale di cui all'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, già prevista per le annualità 2025 e precedenti dall'art.9 del vigente Regolamento comunale fermo restando che, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Visti**, quindi:

a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Acquisiti** i pareri favorevoli inseriti nel presente atto ed espressi, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 – T.U.E.L., in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento in oggetto dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;

Con voti n.7 favorevoli e n.1 contrario (Maggi), espressi per alzata di mano da n.8 consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) anche per l'anno 2026, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All.1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";
- 3) Di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze prevista dall'art. 1, comma 749 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;
- 5) Di dare atto che il prospetto riporta le aliquote e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;
- 6) Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- 7) Di dichiarare, stante l'urgenza di approvare il bilancio di previsione cui le deliberazioni tributarie risultano propedeutiche, con separata votazione resa per alzata di mano in cui si ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 7 e n. 1 contrario (Maggi) su n. 8 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

MARCO TRAVERSONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sara Cereghino

La registrazione della presente seduta è disponibile al seguente link:

<https://comune.sestagodano.sp.it/video-consiglio-comunale/>

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti hanno espresso il parere di cui di seguito.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 21-11-2025

Il Responsabile del servizio  
**Gianardi Marinella**

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 21-11-2025      Il Responsabile del servizio  
F.to Gianardi Marinella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Del presente atto deliberativo viene data oggi la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal  
Addì,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Lorena Calabria

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

( art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 )

**[X] Si certifica che questa deliberazione è stata resa IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.**

Addì 28-11-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sara Cereghino

---

---

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sara Cereghino

# Prospetto aliquote IMU - Comune di SESTA GODANO

ID Prospetto 13059 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,89%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/2 Magazzini e locali di deposito - C/3 Laboratori per arti e mestieri - C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) - C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) - C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) - C/7 Tettoie chiuse od aperte	0,89%

## **Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:**

Nessuna esenzione presente.

## **Precisazioni**

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Documento generato il 15/11/2025 alle 10:03:55**